

# Legge quadro sui diritti e la tutela degli animali

## Indice

Preambolo

### **Titolo I – Finalità e governance**

- art. 1 - finalità
- art. 2 - competenze e funzioni della Regione
- art. 3 - competenze e funzioni dei Sindaci e dei Comuni
- art. 4 - competenze e funzioni delle Asl
- art. 5 - Garante dei diritti degli animali e Commissione per la tutela degli animali
- art. 6 - servizio di protezione animali e vigilanza
- art. 7 - Guardie zoofile

### **Titolo II - Disposizioni generali contro il maltrattamento e per la promozione della tutela e del benessere degli animali**

- art. 8 - maltrattamento di animali
- art. 9 - obblighi del responsabile
- art. 10 - manifestazioni storiche, popolari, culturali e religiose
- art. 11 - attraversamenti di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica
- art. 12 - attività e terapie assistite da animali

### **Titolo III – Animali di affezione, prevenzione del randagismo, nuovi metodi di gestione**

- art. 13 - divieto di detenzione dei cani a catena e dimensioni dei recinti. Detenzione dei gatti di proprietà
- art. 14 - accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche, aree e percorsi destinati ai cani
- art. 15 - accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico, negli esercizi pubblici e nei locali ed uffici aperti al pubblico
- art. 16 - animali di affezione in case di riposo ed ospedali
- art. 17 - impiego di cibo residuo per animali
- art. 18 - cimiteri per animali di affezione
- art. 19 - proprietà dei gatti liberi e randagi
- art. 20 - cura delle colonie feline da parte dei/delle custodi
- art. 21 - sterilizzazione, anagrafe degli animali d'affezione e banca dati
- art. 22 - adozioni, rinuncia alla detenzione, cessione a canile rifugio, detenzione e cattura, cani morsicatori
- art. 23 - cane libero accudito
- art. 24 - microcanile
- art. 25 - oasi felina
- art. 26 - canili e gattili sanitari
- art. 27 - canile e gattile rifugio
- art. 28 - contributi ai comuni

### **Titolo IV – Altre specie animali**

- art. 29 - detenzione e tutela degli equidi
- art. 30 - tutela dei colombi in città, controllo della riproduzione e somministrazione di cibo sul suolo pubblico
- art. 31 - tutela della fauna minore
- art. 32 - detenzione di conigli, furetti, cani della prateria, specie animali acquatiche, volatili ed animali esotici
- art. 33 - centro di custodia e recupero

### **Titolo V – Sperimentazione, animali da pelliccia**

- art. 34 - divieto di allevamento, utilizzo e cessione di animali ai fini della sperimentazione
- art. 35 - divieto di allevamento, utilizzo e cessione di animali da pelliccia

### **Titolo VI – Istituzione servizio sanitario veterinario mutualistico regionale**

- art. 36 - medicina veterinaria di base
- art. 37 - beneficiari delle prestazioni di medicina veterinaria di base
- art.38 - servizio di emergenza veterinaria

## **Titolo VII – Norme finali**

- art. 39 - regolamento
- art. 40 - norma finanziaria
- art. 41 - sanzioni
- art. 42 - abrogazioni
- art. 43 - norme transitorie
- art. 44 - definizioni

## **Preambolo**

Esiste una legge di interdipendenza che lega tutte le forme di vita: dal rispetto di questa legge dipende anche il nostro benessere, la qualità della nostra umanità e il futuro del genere umano. Solo se il genere umano sarà in grado di trovare il suo giusto posto tra le specie viventi e di integrarsi in un nuovo equilibrio naturale, riuscirà a salvaguardare la propria vita e quella dell'intero sistema. L'essere umano deve dunque rinunciare alla sua attitudine antropocentrica per adottare un atteggiamento biocentrico fondato sulla tutela della vita, in tutte le sue forme.

I diritti dei viventi non umani non sono un di più delle società del benessere da cancellare nelle fasi di difficoltà ma danno il segno dei livelli di civiltà raggiunti da una comunità, danno conto del rispetto e del valore che si dà alla vita, umana e non umana ed, in modo particolare, alle specie più deboli.

Gli animali, in quanto soggetti di vita senziente, hanno il diritto ad essere rispettati e a non soffrire per la comodità dell'uomo; i soggetti di una-vita, in quanto tali, hanno un valore intrinseco e vanno rispettati nella loro natura e nella loro costituzione psico-fisica ed è dovere di tutti e di ciascuno, non causare dolore a chi è in grado di provarlo.

Il rispetto dei diritti degli animali, è una questione che interpella il sentire e l'agire di tante persone: sono tanti gli animali che vivono in famiglia e sono tantissime le forme e le associazioni di volontariato che si occupano della condizione dei viventi non umani, la Regione riconosce il valore sociale di chi si prende cura degli animali, sostiene la cultura animalista ed ogni corrente di pensiero ispirata al rispetto e alla protezione degli animali.

La società italiana negli ultimi decenni ha vissuto un profondo cambiamento culturale e su questo è stato costruito un sistema normativo importante che ha anche ispirato l'azione di altri Paesi. Così, nel 1991 è nata la legge n° 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo"; nel 1992 la legge n°157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"; ancora, risale al 1992 l'approvazione della legge n°150 per la restrizione del commercio degli animali esotici. Nel 1993 fu varata la legge n°413 "Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale". Testi seguiti da atti importanti, tra i quali l'accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy. Nel 2004 è stata varata la legge 189 che ha inserito nel codice penale i delitti in danno agli animali con una significativa svolta nella materia dei maltrattamenti. Nel 2010 è stata approvata la legge 201 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia", a cui ha fatto seguito nel gennaio 2013 l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione.

Compito di tutti, oggi, è quello di curare l'applicazione piena di queste ed altre normative e di colmare i vuoti legislativi ancora esistenti, come quello sulla tutela della cosiddetta fauna minore.

La Regione promuove la cura e la presenza, nel proprio territorio, degli animali come elemento indispensabile e fondamentale dell'ambiente e, per favorire la corretta convivenza tra i viventi umani e non

umani, sostiene iniziative rivolte alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici; anche le modifiche degli assetti del territorio regionale dovranno tenere conto dell'habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza;

La Regione Umbria considera gli animali d'affezione, non più come oggetti o strumenti nelle mani dell'uomo, ma come suoi "compagni" di vita, come esseri senzienti in grado di provare gioia, dolore, amore, paura, ansia, devozione. Proporre, quindi, un aggiornamento della normativa sulla tutela degli animali ad oltre vent'anni dalla emanazione della legge 281/91, significa prendere atto che le condizioni sono mutate, anche in virtù della applicazione della legge citata e delle relative leggi regionali, e che non è più possibile normare nella sola ottica della tutela della vita degli animali e del loro diritto a non essere maltrattati. Si tratta, infatti, di prendere in considerazione il loro diritto a condurre una buona vita, libera e felice, in una relazione significativa con gli animali umani.

E' necessario, includere nella tutela, oltre ai cani, anche i gatti, per garantirne vita, profilassi, cure, diritto a forme tutelate di assistenza sul territorio, fino ad arrivare, con la istituzione di cimiteri, a definire le condizioni post-mortem.

Uno degli obiettivi fondamentali sarà, infine, quello di traguardare, attraverso le nuove forme di gestione e i risultati che la nuova normativa consentirà di conseguire, una futura auspicabile condizione di superamento e successiva scomparsa dei fenomeni del randagismo e dell'abbandono per arrivare ad assicurare ad ogni animale domestico una vita garantita da una adozione responsabile.

La Regione Umbria, in base all'art.2 della Costituzione, riconosce la libertà di ogni cittadino e cittadina ad esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse alla cura e protezione degli animali e opera perché siano promossi, nell'intero sistema educativo e formativo regionale, un' adeguata conoscenza del mondo dei viventi e il rispetto degli animali in aderenza al principio di una convivenza sostenibile tra esseri umani e non umani;

La legge regionale si propone di regolare le relazioni fra esseri umani e animali, in ottemperanza alla sensibilità crescente delle norme verso i bisogni degli animali in quanto "esseri senzienti e non quali cose messe a disposizione del genere umano", come riconosciuto dal trattato dell'Unione Europea di Lisbona, sottoscritto il 13 dicembre 2007 da ventisette Stati.

## **Titolo I – Finalità e governance**

### **Art. 1 – finalità**

1. La Regione Umbria promuove i diritti degli animali non umani, disciplina la loro tutela, condanna gli atti di crudeltà verso di essi, i maltrattamenti e l'abbandono, ne protegge la salute ed il benessere nel rispetto delle loro caratteristiche biologiche ed etologiche. Tutela la biodiversità e garantisce il mantenimento degli habitat, anche attraverso la regolamentazione e la limitazione del consumo di suolo:

2. Opera affinché nella comunità umbra e nel sistema educativo siano promossi un'adeguata conoscenza del mondo dei viventi e la convivenza armoniosa tra esseri umani e non umani;

3. La Regione riconosce il valore sociale dell'opera prestata dai cittadini che volontariamente si prendono cura degli animali, valorizza il ruolo delle associazioni senza scopo di lucro e delle imprese sociali riconosciute aventi finalità di protezione e difesa degli animali; sostiene la cultura animalista. Tiene in considerazione le nuove forme di volontariato organizzato in comunità attraverso la rete informatica:

4. Anche in considerazione del contributo degli animali di affezione alla qualità della vita umana e del loro valore per la società, emana norme per la loro tutela. Promuove la diffusione del possesso responsabile; adotta gli interventi volti a prevenire e contrastare il fenomeno del randagismo;

5. La presente legge si applica a tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio della regione.

## **Art. 2 - competenze e funzioni della Regione**

1. La Regione istituisce presso la Presidenza della Giunta Regionale l'Ufficio Regionale per i Diritti e la Tutela degli Animali al quale è demandata la politica di promozione dei diritti e la tutela degli animali, in collaborazione con gli Assessorati alla Sanità, all'Ambiente e alle Politiche Agricole. Presso la la Presidenza della Giunta Regionale sono istituiti il Garante e la Commissione Regionale per i diritti e la tutela degli animali;

2. La Regione:

- a) Esercita, previo delega del Presidente della Giunta Regionale, o dei Prefetti, poteri sostitutivi in caso di inadempienze degli Enti di cui agli articoli 3 e 4, imponendo la correzione di atti non coerenti con la normativa specifica di settore o con le linee d'indirizzo e la qualità dei servizi erogati;
- b) In caso di comprovato pericolo per la salute degli umani o dei non umani, può altresì vietare la detenzione, la riproduzione, la commercializzazione e l'ingresso nella Regione di una o più specie animali;
- c) La Regione disciplina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe felina, prevista nell'accordo tra lo Stato e le Regioni del 24 gennaio 2013;
- d) Gestisce la Banca Dati Centralizzata e Informatizzata dell'anagrafe canina e felina istituita presso le Asl, istituisce un sito telematico dedicato al ritrovamento e/o smarrimento degli animali, predispone un registro telematico per i cani pericolosi ed uno per i divieti di detenzione di animali emessi dai Comuni. Organi di controllo e di polizia, Comuni, Province, servizi Asl, medici veterinari libero professionisti ed Associazioni animaliste, hanno libero accesso, per consultazioni, a tutti i dati attraverso collegamenti telematici dedicati o anche a mezzo della rete internet;
- e) Invia ai Comuni, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, un modello base di convenzione tipo, per l'affidamento del servizio di canile-gattile o di oasi felina. Individua ed aggiorna, la tariffa minima e massima per il mantenimento giornaliero dei gatti e dei cani in oasi feline e in canili, pubblici o privati convenzionati, atta a garantire le condizioni di benessere degli animali;
- f) Rilascia o revoca le autorizzazioni di cui all'articolo 10;
- g) Ripartisce annualmente la quota parte del fondo previsto dall'articolo 8 comma 2 della Legge 14 Agosto 1991, n. 281 ed altri fondi eventualmente stanziati, ai Comuni come integrazione del fondo specifico istituito all'articolo 3 comma 5;
- h) Al fine di garantire la salute pubblica e la tutela degli animali d'affezione, la Regione elabora il Piano regionale annuale degli interventi di promozione del benessere e dei diritti degli animali, di controllo demografico e prevenzione del randagismo e lo trasmette ai Comuni;
- i) Realizza annualmente, in collaborazione con i Comuni, le Asl, i medici veterinari libero professionisti e le associazioni animaliste, campagne di adozione degli animali ricoverati presso le oasi feline ed i canili, pubblici o convenzionati e campagne periodiche di sterilizzazione e di microcippatura anche di cani e gatti di proprietà. Promuove, anche tramite le associazioni animaliste, campagne di sensibilizzazione, informazione e di educazione, con particolare riguardo nei confronti del mondo della scuola, per favorire la diffusione e l'applicazione dei principi contenuti nella presente Legge e per affermare il rispetto degli animali e la tutela del loro benessere, sia fisico che etologico;
- j) In collaborazione con i Comuni, promuove corsi di formazione e aggiornamento sulle tematiche inerenti la presente legge e la tutela degli animali, a favore del personale Asl, dei veterinari, delle guardie zoofile volontarie, delle associazioni riconosciute iscritte in albi istituiti con legge regionale, aventi finalità di protezione degli animali, del personale e dei responsabili dei canili e gattili sanitari

e rifugio e delle oasi feline, dei i proprietari di cani di comprovata pericolosità del personale dei Centri di Recupero della Fauna Selvatica, degli allevatori, degli educatori cinofili, dei commercianti, dei trasportatori e degli agenti delle Polizie locali e nazionali addetti al controllo, del personale degli Uffici per i diritti e la tutela degli animali dei Comuni;

k) incentiva l'uso dei metodi alternativi per la sostituzione dell'impiego di animali utilizzati a fini sperimentali o a fini tecnologici.

### **Art. 3 - competenze e funzioni dei Sindaci e dei Comuni**

1. I Sindaci, nella loro veste di autorità amministrativa locale, sono responsabili degli animali vaganti nel territorio di propria competenza e della tutela delle specie animali presenti, stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale, siano essi pubblici, privati o affidati in custodia giudiziale. I Comuni assicurano a tutti gli animali di cui sono direttamente responsabili la tutela, il ricovero, la custodia, il mantenimento e le cure necessarie;

2. Ai Sindaci, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, ed il controllo puntuale ed assiduo del patrimonio zootecnico, di tutte le strutture di ricovero, vendita, allevamento di animali. Nei casi di maltrattamenti contro gli animali, i Comuni, tramite anche la Polizia Locale, intervengono prontamente, promuovono l'azione penale e le necessarie azioni Amministrative;

3. Per i compiti di propria competenza, i Comuni possono avvalersi delle Associazioni animaliste riconosciute, dei medici veterinari libero professionisti. Possono avvalersi di altri soggetti idonei, purché diano garanzie di buon trattamento degli animali. Coerentemente con quanto disposto dalla Circolare 14 maggio 2001, n. 5 del Ministero della Sanità, la gestione dei servizi di competenza dei Comuni deve essere concessa in convenzione al richiedente che maggiormente assicura servizi, qualità e garanzie di benessere degli animali, senza considerazione del criterio del minor costo. La gestione di tali servizi deve essere affidata prioritariamente alle Associazioni animaliste riconosciute;

4. I Sindaci effettuano, anche in convenzione con Associazioni animaliste e Guardie zoofile, il censimento degli animali di affezione presenti sul territorio comunale, campagne di sensibilizzazione, di promozione delle adozioni e di prevenzione del randagismo. Effettuano, inoltre, iniziative di sterilizzazione dei cani e gatti di proprietà, anche mediante convenzioni con medici veterinari liberi professionisti, con tariffe agevolate, dando priorità ai cittadini a basso reddito;

5. I Comuni, entro 12 mesi dalla trasmissione del Piano regionale annuale degli interventi di promozione del benessere e dei diritti degli animali, di controllo demografico e prevenzione del randagismo, provvedono alla costituzione di un **Ufficio Diritti Animali** e all'emanazione di un Regolamento comunale sulla tutela degli animali. Predispongono inoltre un fondo specifico per l'attuazione della presente Legge finanziato da una quota di fondi appositamente stanziati e dalle sanzioni comminate per la mancata microchippatura dei cani, dalla mancata raccolta delle deiezioni e dalle altre irregolarità amministrative relative alla presente legge, alla normativa sugli animali di affezione e dai fondi di cui all'articolo 2, comma 2 lettera g). L' Ufficio comunale per i diritti degli animali promuove, organizza e controlla l'adozione degli animali abbandonati, si occupa della tenuta del relativo registro, compresi gli affidi temporanei e le adozioni a distanza; della gestione del randagismo canino e felino e di ogni altra attività volta a tutelare le specie animali presenti sul territorio comunale. I Comuni hanno la facoltà di istituire Albi in cui inscrivere cittadini e cittadine disponibili ad effettuare adozioni, affidi temporanei ed adozioni a distanza degli animali randagi presenti sul territorio comunale o che intendono prestare attività di volontariato anche presso i

canili e gattili municipali e privati o le oasi feline;

6. I Comuni entro il 28 Febbraio di ogni anno, predispongono e comunicano all'Ufficio regionale dei diritti degli animali e al Garante, un Piano di gestione degli animali randagi che preveda: la cattura dell'animale, il ricovero presso una struttura sanitaria, il mantenimento in una struttura idonea, le attività di controllo e vigilanza, la promozione delle adozioni e il numero pubblico di pronta reperibilità. Tale piano dovrà indicare i riferimenti degli enti coinvolti nella gestione dei servizi, modi e tempi di erogazione dei servizi e dei relativi fondi, quantificandone la spesa;

7. I Comuni possono stipulare convenzioni con Associazioni il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali, per il ricovero temporaneo presso le loro strutture dei cani e gatti che non possono essere custoditi nei Canili Municipali;

8. I Comuni, per incentivare l'adozione dei cani e dei gatti presso i canili, possono rilasciare "bonus" per le spese medico veterinarie. Possono, inoltre, adottare forme di agevolazione fiscale sulle imposte di competenza locale in favore dei cittadini adottanti;

9. In osservanza di quanto previsto dalla legislazione vigente, in tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali. I regolamenti condominiali non possono contenere disposizioni che ne vietino la detenzione;

10. I Comuni cedono alle associazioni animaliste terreni in comodato gratuito, destinati alla realizzazione di canili, oasi feline, o cimiteri per animali d'affezione;

11. I Comuni possono avvalersi delle Associazioni animaliste riconosciute, come da art.44 e di singole/i volontarie/i anche per la promozione delle adozioni e per le attività di volontariato, all'interno dei canili gattili sanitari e rifugio municipali e privati. Per svolgere tali attività, nel pieno rispetto dei regolamenti delle singole strutture, è necessario frequentare corsi di formazione specifici promossi dalle amministrazioni municipali, in collaborazione con le associazioni animaliste riconosciute e la ASL di riferimento dalle singole strutture, per la parte di loro competenza;

12. I Comuni, compatibilmente con le loro risorse finanziarie, provvedono, entro 24 mesi dall'approvazione della presente Legge, alla costruzione e/o ristrutturazione delle oasi feline e dei canili/gattili pubblici, se del caso anche acquistando o affittando strutture private;

13. I Comuni provvedono entro 24 mesi dall'approvazione della presente legge, al controllo della regolarità amministrativa, gestionale e strutturale di tutte le strutture di ricovero, allevamento e vendita, nonché in relazione alla corretta detenzione degli animali e del loro benessere;

#### **Art. 4 - competenze e funzioni delle Asl**

1. Le Asl devono:

- a) provvedere alla vigilanza sull'osservanza delle norme per la protezione degli animali;
- b) assicurare, nell'ambito di ogni Asl, tutte le funzioni di cui agli articoli 36 e 38;
- c) ai sensi dell' art. 6, provvedere al controllo igienico-sanitario ed alla vigilanza contro i maltrattamenti, esercitando se, del caso, le funzioni di polizia giudiziaria attraverso proprio personale a cui sono riconosciute tali funzioni;
- d) controllare e vigilare, ai sensi della normativa vigente, sulle condizioni psico-fisiche ed igienico-

- sanitarie degli animali dei privati e degli animali posti sotto sequestro;
- e) provvedere, per quanto di competenza, ai compiti relativi all'anagrafe canina e felina;
  - f) promuovere iniziative di informazione e di educazione per la protezione ed il benessere degli animali, la prevenzione del randagismo ed il controllo delle nascite;
  - g) rilasciare il nulla osta, come da art. 39 e provvedere alla vidimazione del registro di carico e scarico degli animali;
  - h) programmare periodiche campagne di sterilizzazione di cani di proprietà, dando priorità alle famiglie con basso reddito;
  - i) provvedere al servizio di accalappiamento con metodi incruenti degli animali vaganti ed al loro affidamento alle oasi feline o ai canili, pubblici o convenzionati. Tale servizio può essere convenzionato ad un'associazione protezionistica o ad un privato;

2. I compiti di cui al precedente comma 1 lettere e), h) possono essere affidati dalle Asl a Medici Veterinari liberi professionali, mediante apposite convenzioni e/o autorizzazioni stipulate secondo gli indirizzi emanati dall'Ufficio Regionale per i Diritti degli animali;

3. Le funzioni e le attività sanitarie delle Asl, necessarie a garantire sul territorio regionale gli interventi previsti dalla presente legge, sono attribuite nell'ambito di ogni Asl ad una apposita unità organizzativa del servizio veterinario. I direttori generali delle Asl adeguano gli atti aziendali alle disposizioni della presente legge.

## **Art. 5 - Garante dei diritti degli animali e Commissione per la tutela degli animali**

1. E' istituito presso la Presidenza della Giunta regionale il Garante dei Diritti degli Animali. Tale figura viene nominata dal Presidente della Giunta, previo parere delle Commissioni Consiliari Sanità e Servizi Sociali ed Attività Economiche, tra persone di riconosciuta competenza ed esperienza in materia;

2. Il Garante vigila ~~sull'~~applicazione delle normative regionali, nazionali ed internazionali riguardanti la tutela dei diritti degli animali. Cura in modo particolare la prevenzione ed il contrasto al fenomeno del randagismo. Collabora alla definizione del Piano regionale annuale degli interventi di promozione del benessere e dei diritti degli animali, di controllo demografico e prevenzione del randagismo, ed esprime su di esso un parere obbligatorio;

3. Il Garante dura in carica tre anni e può essere nuovamente nominato. La nomina non può essere cumulata con cariche di carattere elettivo;

4. Al Garante non compete nessuna remunerazione od indennità, salvo il rimborso delle spese necessarie a svolgere i propri compiti;

5. Il Garante fa parte di diritto della Commissione per la Tutela dei Diritti degli Animali, i cui componenti sono nominati dalla Giunta regionale e durano in carica tre anni;

6. Fanno parte di tale commissione, dotata di poteri consultivi, tre rappresentanti delle associazioni animaliste riconosciute, due rappresentante dell'Ufficio dei Diritti degli Animali regionale ed i due rappresentanti degli Uffici Diritti degli Animali di Perugia e di Terni, un rappresentante dei medici veterinari pubblici, un rappresentante dei medici veterinari libero-professionisti, un rappresentante del Tribunale degli Animali del Comune di Perugia. I membri della commissione non percepiscono nessuna

remunerazione od indennità, salvo rimborso delle spese documentate necessarie a svolgere i propri compiti.

## **Art. 6 - servizio di protezione animali e vigilanza**

1. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti viene istituito, all'interno dei Corpi di Polizia Municipale, il Servizio di protezione degli animali, con il compito specifico del controllo sulla salvaguardia degli animali e sull'applicazione delle norme di cui alla presente legge;

2. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, sono incaricati di far rispettare la presente legge tutti gli appartenenti ai Corpi di Polizia: Polizia Locale, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Provinciale e i Dipartimenti dei Servizi Veterinari delle Asl;

3. Sono altresì addetti alla vigilanza le Guardie Zoofile nominate dell'articolo 5 del DPR 31 Marzo 1979 dal TULPS (Testo Unico di Pubblica Sicurezza) e le Guardie Zoofile a cui la legge n° 189 del 2004 art. 6 comma 2 conferisce l'attribuzione di Agente di polizia Giudiziaria, le Guardie Ecologiche e Zoofile riconosciute da leggi regionali.

## **Art. 7 - guardie zoofile**

1. Le Guardie Zoofile vengono nominate dal Prefetto secondo quanto dettato dall'articolo 5 del DPR 31 Marzo 1979 dal TULPS (Testo Unico di Pubblica Sicurezza);

le Guardie Zoofile delle associazioni a cui la legge n° 189 del 2004 art. 6 comma 2 conferisce l'attribuzione di Agente di polizia Giudiziaria; le Guardie Ecologiche e Zoofile riconosciute da leggi regionali;

2. Le Guardie Zoofile nominate dal Prefetto, quindi con decreto Prefettizio, esercitano le funzioni di Polizia Giudiziaria, ossia prevenzione e repressione delle infrazioni e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione animali;

3. Le Guardie Ecologiche e Zoofile nominate dal Presidente della Regione con decreto Regionale rivestono la qualifica di P.U. (Pubblico Ufficiale), esercitano solo la funzione di prevenzione contestando illeciti amministrativi di cui all'articolo 13, comma 1 e 2 della Legge 24 Novembre 1981 n. 689. Nell'espletamento del proprio servizio, redigono verbali e atti, in conformità alla normativa vigente. In caso di notificazione differita dei verbali e degli atti, possono avvalersi degli appositi servizi delle Asl competenti per territorio e della Polizia locale, le quali provvedono alla notifica degli atti e forniscono le relative attestazioni;

4. La Guardia Zoofila prevista dalla presente Legge, è nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Associazione di appartenenza, previo corso di formazione organizzato dalla Regione;

5. Presso l'Ufficio regionale per i diritti degli animali è istituito l'Albo Regionale delle Guardie Zoofile. Le Guardie Zoofile sono dotate di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Presidente della Giunta Regionale;

6. Per le Guardie Zoofile già nominate alla data di approvazione della presente Legge, le associazioni d'appartenenza provvedono alle disposizioni previste dal precedente comma.

## **Titolo II - Disposizioni generali contro il maltrattamento e per la promozione della tutela e del benessere degli animali**

### **Art. 8 - maltrattamento di animali**

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni;

2. È vietato sopprimere gli animali senza fini produttivi od alimentari, se non gravemente malati e incurabili. E' consentita la soppressione di soggetti ritenuti di comprovata pericolosità per l'incolumità delle persone, secondo la procedura definita dal regolamento di cui all'art.39. La soppressione è effettuata in modo eutanasico, in regime di anestesia obbligatoria, provvedono alla soppressione degli animali solo i medici veterinari che rilasciano al responsabile dell'animale un certificato dal quale risulti la causa della soppressione;

3. Su tutto il territorio regionale, come da Legge regionale n.27/2001, è proibito a chiunque, detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di sostanze velenose, esche, bocconi avvelenati o altro materiale nocivo o contenente veleni. Il divieto si applica anche a qualsiasi alimento preparato in maniera da poter causare intossicazioni o lesioni all'animale che lo ingerisce, comprese sostanze metalliche, vitree e plastiche. Il divieto non si applica alle operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo altre specie animali. Nelle aree interessate da episodi di avvelenamento le attività venatoria e della raccolta dei tartufi sono sospese per anni uno o più, a seconda della tossicità della sostanza. Qualora il responsabile delle violazioni delle disposizioni rivesta la qualifica di Guardia particolare giurata, Guardia volontaria o sia titolare di autorizzazioni o licenze regionali/ provinciali inerenti attività venatorie, faunistiche, agro-silvo-pastorali o di raccolta dei prodotti spontanei del bosco, la sanzione amministrativa pecuniaria viene raddoppiata ed e' prevista la revoca definitiva del Decreto di nomina o dell'autorizzazione;

4. Sono vietate le amputazioni finalizzate ai scopi non terapeutici, in particolare sono vietati: il taglio della coda e delle orecchie; la recisione delle corde vocali; l'asportazione di speroni e artigli; l'asportazione o la limatura dei denti; l'amputazione delle ali o degli arti; Qualora sia necessario, per situazioni patologiche, gli interventi di cui sopra, sono effettuati solo da medici veterinari su animali identificati;

5. E' vietato strappare le penne e ricorrere all'ingozzamento forzato delle oche o di qualunque altro volatile o animale. E' vietato tenere volatili acquatici quali oche ed anatre permanentemente in spazi privi di stagni o vasche adatti alla loro naturale permanenza in acqua; è vietato lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali o subtropicali o migratrici;

6. E' vietato mantenere in vita pesci e crostacei sul ghiaccio o con altri metodi che non siano la permanenza in acquario, nonché tenere legate le chele dei crostacei. E' vietato cucinare e/o bollire vivi i crostacei ed inoltre di spellare vivi pesci ed anfibi. E' vietato utilizzare cani e gatti per scopi alimentari;

7. E' fatto divieto, sul territorio regionale, di uccidere, molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie. E' vietato mantenere i volatili legati al trespolo o imbracati con catenelle o legati in qualsiasi modo salvo diversa prescrizione formulata per iscritto dal veterinario.

E' vietato distruggere, disturbare, detenere o anche solo spostare, i nidi degli uccelli durante il periodo

della riproduzione e del successivo svezzamento;

8. E' vietato l'uso di animali vertebrati vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata con dichiarazione di un medico veterinario. Tale dichiarazione in copia deve essere inviata al Comune con l'indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono a qualsiasi tipo gli animali per l'alimentazione.

9. E' vietata la macellazione rituale degli animali;

10. E' vietato promuovere e /o dirigere combattimenti o competizioni cruenti fra animali; allevare o addestrare animali al fine della loro partecipazione ai combattimenti o alle competizioni; assistere a qualsiasi titolo, anche in veste di spettatore, ai combattimenti o alle competizioni; produrre, importare, acquistare, detenere, esporre al pubblico ed esportare, allo scopo di farne commercio o distribuzione, a fini di lucro o comunque in attività collegabili ai combattimenti, video o materiale di qualsiasi tipo contenenti scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; tali divieti non si applicano alle associazioni per la tutela degli animali e a chiunque utilizzi il materiale di cui al presente comma per finalità educative;

11. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio regionale;

12. E' vietata la separazione dei cuccioli dalla madre prima dei 60 giorni di vita, fatta eccezione per il caso di pericolo per la salute dei cuccioli o della madre, certificato da un medico veterinario;

13. E' vietato tenere gli animali all'esterno se sprovvisti di un idoneo riparo, in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute. E' vietato privare gli animali, dell'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di un Medico Veterinario, il quale deve stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento. E' altresì vietato esporre animali a suoni, rumori e musiche tali da nuocere alla loro salute o benessere. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie. E' vietato detenere animali in gabbia se non nei casi di trasporto, di cure e di esposizione per la vendita da parte degli esercizi commerciali osservando le disposizioni di cui all'art. 39; fanno inoltre eccezione uccelli e piccoli roditori, nonché animali che, per le loro caratteristiche, possono comportare elementi di pericolosità;

14. E' vietato mantenere animali esotici o selvatici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto. E' vietato lasciarli all'aperto, durante la stagione invernale, mantenerli in gabbie con fondo in rete e detenere nel medesimo box specie fra loro incompatibili;

15. E' vietato trasferire cani e gatti vaganti o ospiti nei canili e rifugi in Paesi la cui legislazione in materia di benessere animale preveda la soppressione e/o la destinazione a sperimentazione e vivisezione e dove non esiste un sistema di individuazione e cippatura analogo a quello italiano. E' fatto salvo il trasferimento all'estero di animali di affezione al seguito dei propri proprietari o nei casi di singole adozione. E' vietato affidare la gestione dei cani e gatti randagi a strutture site all'esterno del territorio regionale, salvo casi di documentata emergenza o casi di adozioni;

16. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei; i veicoli o contenitori non dovranno essere chiusi e permettere una buona circolazione d'aria, dovranno inoltre consentire la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. E' vietato il trasporto di animali in condizioni di sovraffollamento; gli animali dovranno essere protetti dagli urti causati dai movimenti del viaggio e protetti dalle intemperie e da forti variazioni climatiche. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, nei vani portabagagli chiusi degli

autoveicoli non comunicanti con l'abitacolo. E' vietato tenere animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d'aria; per il periodo compreso fra il giorno 15 maggio ed il 30 settembre è assolutamente vietato tenere animali in autoveicoli in sosta al sole;

17. E' vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento su terra ed acqua;

18. E' vietato, su tutto il territorio regionale, la pratica dell'accattonaggio con animali;

19. E' vietato offrire, direttamente o indirettamente e con qualsiasi mezzo, animali in premio, omaggio e vincita, nelle mostre, nelle pubbliche strade, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati e in qualsiasi altro tipo di gioco o pubblico intrattenimento;

20. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre animali al pubblico in vetrina o all'esterno sulla pubblica via. E' vietata la vendita e l'esposizione di animali colorati artificialmente. E' vietato l'esercizio di attività commerciali a chi abbia riportato condanna definitiva per maltrattamento agli animali. Non è consentita la vendita di cani e gatti al di sotto dei tre mesi di età. È vietata la vendita, adozione e la cessione a qualunque titolo di animali ai minori di età. E' vietata la vendita e l'adozione di cani e gatti nei mercati e nelle fiere. È vietata la vendita di animali non identificati e non registrati nelle anagrafi;

21. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento. E' vietata qualsiasi forma di mostra, spettacolo o intrattenimento, pubblico o privato, effettuato a scopo di lucro, che contempli, in maniera totale oppure parziale, l'utilizzo di animali appartenenti sia a specie domestiche che selvatiche. Nel caso dei Circhi è vietato su tutto il territorio regionale l'attendamento di spettacoli itineranti che abbiano al seguito animali appartenenti alle specie esotiche, selvatiche, ai grandi felini, sia catturati in natura che nati in cattività. L'utilizzo di animali per riprese di cinema, tv, pubblicità, deve essere preventivamente comunicato, specificando modalità, condizioni di impiego e provenienza degli animali stessi, all'Ufficio comunale competente che potrà stabilire, di volta in volta, in maniera specifica le modalità di tutela dei soggetti che si intendono impiegare. Il comune esercita i necessari controlli. I divieti non si applicano: alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati; alle sfilate e manifestazioni inerenti rievocazioni storiche e culturali; alle esposizioni agricolo-zootecniche, nel pieno rispetto delle normative regionali e nazionali a tutela degli animali;

22. E' vietato ogni tipo di addestramento coercitivo, violento o traumatico per gli animali di affezione e per qualunque altro animale, sia sotto il profilo fisico che psichico. È vietata ogni forma di addestramento teso ad esaltare l'aggressività;

23. E' vietato somministrare farmaci o sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, individuate con apposito decreto del ministro della salute, idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'animale al fine di alterarne le prestazioni fisiche (doping); è vietato manomettere o alterare i dispositivi di identificazione elettronica (microchip), fatte salve eventuali procedure medico veterinarie che rendano necessaria la rimozione del microchip;

24. E' vietata la vendita di gabbie trappola, su tutto il territorio regionale tranne che ai medici veterinari ed alle persone in possesso di una lettera rilasciata dall'Ufficio Tutela Animali o alle Associazioni Animaliste di Volontariato Zoofilo. Inoltre è vietata la detenzione, la vendita e l'utilizzo di trappole o collanti per la cattura e l'uccisione di animali;

25. E' vietato l'utilizzo di apparecchiature chiuse per lavaggio ed asciugatura di animali che non permettano all'animale di essere a contatto con l'esterno;

26. E' vietato l'utilizzo di guinzagli – stringibocca Gentle Leader, o comunque di dispositivi di torsione del

collo dell'animale e di museruole "stringibocca" di dimensioni non idonee a garantire la normale termoventilazione dell'animale, se non per casi certificati da un Medico Veterinario; è vietata la detenzione, l'utilizzo e la vendita di collari a strozzo, ad ultrasuoni, a scariche elettriche, con punte e qualsiasi tipo di collare ad attivazione automatica; è vietato l'utilizzo di fruste e bastoni, anche se imbottiti, ad eccezione di quelle per l'accalappiamento;

27. E' vietato detenere animali a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti di animali. E' inoltre vietato detenere animali d'affezione a chiunque abbia già smarrito due o più animali.

## **Art. 9 - obblighi del responsabile**

1. Il responsabile di un animale ha l'obbligo di garantire la salute ed il benessere del medesimo, di provvedere alla sua sistemazione e di dedicare cure ed attenzioni adeguate secondo le sue necessità biologiche ed etologiche; in particolare il responsabile:

assicura all'animale cibo ed acqua di tipo ed in quantità conveniente e con periodicità adeguata; garantisce le necessarie cure sanitarie; garantisce l'equilibrio fisico dell'animale mediante adeguate possibilità di movimento e attività motoria; garantisce l'equilibrio comportamentale e psicologico dell'animale evitando situazioni che possono costituire fonte di paura o angoscia; adotta misure idonee a prevenire l'allontanamento dai luoghi di abituale soggiorno; assicura all'animale un ricovero idoneo e pulito; garantisce l'adeguato e costante controllo dell'animale al fine di evitare rischi per la pubblica incolumità;

2. Il proprietario di un cane o di un gatto deve anche provvedere a far identificare l'animale e a farlo registrare nell'anagrafe canina o felina, entro il secondo mese di vita o entro 30 giorni dall'entrata in possesso; ha l'obbligo di effettuare la denuncia, entro 10 giorni, di ogni cucciolata di cani e gatti di sua proprietà presso l'Asl di competenza, con la precisazione della razza e del numero. Con le stesse modalità, dovrà essere comunicata l'eventuale cessione di ogni animale indicando nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza ed eventuale domicilio del nuovo proprietario, specificando inoltre il luogo preciso dove gli animali sono tenuti. I Comuni, nel caso che in dette denunce siano indicate destinazioni degli animali al di fuori del proprio territorio, trasmettono immediatamente le denunce stesse alle amministrazioni comunali di competenza;

3. Il medesimo obbligo grava sui responsabili di canili e gattili sanitari, di colonie feline, di rifugi e di allevamenti. I gatti appartenenti alle colonie feline sono identificati e iscritti nell'anagrafe felina a nome del Comune nel quale è ubicata la colonia;

4. Il responsabile di un animale d'affezione, ai fini della prevenzione del randagismo e dei danni o lesioni a persone, animali o cose, deve inoltre: assumere informazioni sulle caratteristiche fisiche ed etologiche dell'animale d'affezione che intende detenere; non affidare l'animale d'affezione a persone che non siano in grado di gestirlo; presentare, entro 10 giorni, alla autorità competente che ne ha fatto richiesta, il documento di cui all'articolo 21, comma 5; controllare l'attività riproduttiva dell'animale d'affezione, anche attraverso la sterilizzazione chirurgica; qualora non si proceda alla sterilizzazione deve essere garantito il benessere dei riproduttori e delle cucciolate che devono essere denunciate ed iscritte all'anagrafe canina e felina;

5. I Comuni, nel caso che in dette denunce siano indicate destinazioni degli animali al di fuori del proprio territorio, trasmettono immediatamente le denunce stesse alle amministrazioni comunali di competenza;

6. Chiunque adibisca un animale alla riproduzione per fini commerciali, deve considerare le caratteristiche fisiologiche e comportamentali dell'animale in modo da non mettere a repentaglio la salute e il benessere della progenie, della femmina gravida o allattante e la pubblica incolumità;

7. La sterilizzazione degli animali è eseguita solo da medici veterinari.

## **Art. 10 - manifestazioni storiche, popolari, culturali e religiose**

1. E' vietato impiegare animali in tutte le manifestazioni storiche, popolari, culturali, sportive o religiose che possono procurare loro sofferenze, ferite, danni fisici, anche temporanei, angoscia o spavento;

2. È istituito l'Elenco regionale delle manifestazioni popolari a carattere storico, culturale e religioso che si svolgono sul territorio della Regione e nelle quali è previsto l'impiego di animali; a tale elenco, la giunta regionale iscrive di diritto tutte le manifestazioni in corso da almeno dieci anni;

3. Per le manifestazioni non iscritte nell'elenco di cui al comma 1, la prima iscrizione è richiesta entro centoventi giorni dalla data prevista per la manifestazione all' Ufficio regionale per i diritti e la tutela degli animali, che provvede all'aggiornamento dell'elenco, previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di sanità pubblica veterinaria e di attività culturali;

4. Le singole edizioni delle manifestazioni iscritte all'elenco di cui al comma 1 sono autorizzate dal Comune ove si svolgono, previo parere favorevole dell'azienda Asl, secondo i criteri e le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 39, anche in relazione allo svolgimento di competizioni di animali;

5. L'iscrizione di cui al comma 2 è obbligatoria a far data dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge;

6. Le manifestazioni di cui al comma 1, che prevedono la presenza di equidi di qualunque specie, nel rispetto e nella sicurezza degli animali, vanno svolte su fondo idoneo ad attutire l'impatto degli zoccoli, dunque penetrabile, uniforme e con adeguato attrito, tale da evitare scivolamenti, anche durante le eventuali prove della corsa;

7. È fatto dunque divieto assoluto di far correre gli equidi su terreno asfaltato, cementato o su ogni altro tipo di pavimentazione dura e sdruciolevole.

8. Il percorso della gara deve essere circoscritto con adeguate sponde idonee ad evitare danni agli animali in caso di caduta;

9. L'Asl competente per territorio deve garantire la presenza di un medico veterinario ufficiale durante lo svolgimento della manifestazione, comprese le eventuali prove della corsa. Gli equidi non devono essere di età inferiore ai quattro anni, devono essere in buono stato di salute e regolarmente identificati e registrati ai sensi della normativa vigente. I requisiti di identificazione e certificazione degli equidi sono verificati dal veterinario ufficiale;

10. L'Asl, rilascia il Nulla Osta necessario per il regolare svolgimento dell'attività sopraccitata, solo dopo aver preventivamente verificato il rispetto dei requisiti di cui alle precedenti lettere e previo accertamento che nelle edizioni precedenti della manifestazione non siano stati feriti, nonché deceduti o appositamente soppressi animali, anche solo per premi o bersagli.

## **Art. 11 - attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica**

1. Nelle sedi stradali in cui sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, e in prossimità delle

aree e dei percorsi dedicati ai cani e ai gatti, dovranno essere installati, a cura degli enti gestori del sistema viario o delle competenti Amministrazioni Comunali, degli idonei rallentatori di traffico o, laddove necessario, barriere antiattraversamento;

2. In tali zone dovrà essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali. La Regione individua i tratti delle sedi stradali che sono particolarmente oggetto di spostamento o migrazione di animali, soprattutto nella fase propedeutica alla riproduzione, e realizza sottopassaggi al fine di assicurarne la sopravvivenza;

3. Le Ditte incaricate all'installazione dei pannelli fonoassorbenti trasparenti devono prevedere un adeguato numero di sagome anticollisione al fine di assicurare la sicurezza degli uccelli;

4. In prossimità di rifugi e canili, comunali e privati, è vietato esercitare l'attività venatoria nel raggio di 300 mt.

## **Art. 12 - attività e terapie assistite da animali**

1. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici;

2. La programmazione e l'attuazione di terapie assistite da animali devono avvenire sotto il controllo dell'azienda Asl. Il regolamento, di cui all'articolo 39, definisce i requisiti degli operatori e degli animali per l'attivazione dei programmi;

3. Le attività AAA (attività assistita da animali), intese come attività di socializzazione e ricreative, possono essere svolte nei canili/rifugio certificati come da regolamento;

4. Quanti vogliono avviare o gestire attività di pet-therapy dovranno presentare comunicazione all' Ufficio Diritti Animali dei Comuni che vigileranno sull'applicazione delle presenti disposizioni;

5. A condurre le attività dovranno essere persone in possesso di idonea qualifica, attestata da corsi di formazione specifici;

6. La cura e la salute degli umani dovrà avvenire nel rispetto della salute e dell'integrità degli animali. I tempi di lavoro devono essere adeguati alle capacità degli animali;

7. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono possedere un certificato che ne attesti lo stato sanitario. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento. Gli animali che presentano sintomi di disagio devono essere esclusi dal programma;

8. A fine carriera, agli animali dovrà essere assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati, escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.

## **Titolo III - Animali di affezione, prevenzione del randagismo, nuovi metodi di gestione**

1. La Regione Umbria considera gli animali d'affezione, non più come oggetti o strumenti nelle mani dell'uomo, ma come suoi "compagni" di vita, come esseri senzienti in grado di provare gioia, dolore, amore, paura, ansia, devozione

### **Art. 13 - divieto di detenzione a catena e dimensione dei recinti, detenzione dei gatti di proprietà**

1. E' vietato detenere cani e gatti legati a catena;

2. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. Qualora il cane sia detenuto in spazio delimitato, questo deve avere una dimensione minima pari a 15 metri quadrati. Ogni capo in più comporta un aumento minimo di superficie di metri quadrati 8;

3. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti e cani in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, isolarli in rimesse o cantine senza possibilità di uscita, oppure segregarli in contenitori inadeguati o scatole, anche se posti all'interno di appartamenti o di altri locali, anche commerciali, senza luce naturale ed adeguato ricambio d'aria. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportino e/o contenitori di vario genere nonché tenerli in condizioni di sofferenza e maltrattamento;

4. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, è obbligatorio che i proprietari o detentori provvedano alla sterilizzazione degli stessi.

### **Art. 14 - accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche, aree e percorsi destinati ai cani**

1. Ai cani, tenuti al guinzaglio o, se necessario, con museruola, accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi, tranne quelle destinate ed attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse;

2. I Comuni, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, individuano ed attrezzano le zone ludiche o aree verdi di libero accesso per gli animali. Tali spazi devono essere di dimensioni sufficienti rispetto al numero di cani registrati nell'anagrafe regionale degli animali di affezione nel territorio di competenza e adeguatamente attrezzati, forniti di acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d'ombra ed eventuali divisioni per cani grandi e piccoli;

3. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti. I Comuni possono istituire la "competenza di quartiere" tramite convenzione con i Comitati di Gestione, per la tutela e l'affidamento, a titolo gratuito, di aree pubbliche dedicate ai cani. E' fatto obbligo al detentore di raccogliere le deiezioni solide.

## **Art. 15 - accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico, negli esercizi pubblici e nei locali ed uffici aperti al pubblico**

1. E' consentito l'accesso degli animali domestici su tutti i mezzi di trasporto pubblico, negli esercizi pubblici e commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale, fatte salve le normative comunitarie in materia;
2. L'animale dovrà, in ogni caso, essere accompagnato dal padrone, o detentore a qualsiasi titolo, che deve garantire che gli animali non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola, da applicare in caso di necessità. Gli altri animali dovranno essere trasportati in appositi contenitori;
3. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono obbligatoriamente ammessi al trasporto;
4. Negli alberghi e nei complessi ricettivi in genere, i cani e gli altri animali devono sostare nelle stanze o nei luoghi occupati dai singoli proprietari; nei luoghi comuni di transito i cani debbono essere muniti di guinzaglio, gli altri animali dovranno essere trasportati in appositi contenitori;
5. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a tutti quegli esercizi commerciali che, presentata adeguata documentazione all'amministrazione comunale interessata, predispongano appositi ed adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari all'interno dell'esercizio;
6. E' vietato detenere e consentire l'introduzione di cani, gatti ed altri animali nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezionamento, deposito e vendita di generi alimentari. I bar non rientrano in tali categorie.

## **Art. 16 – animali di affezione in case di riposo e ospedali**

1. La Regione Umbria riconosce validità alle forme di cura che utilizzano gli animali per alleviare particolari patologie o difficoltà, come ad esempio la solitudine negli anziani;
2. Nelle case di riposo per anziani è permesso agli ospiti, autosufficienti fisicamente e mentalmente, di accedere accompagnati dal proprio gatto o cane o dai propri volatili o animale di affezione, secondo le modalità descritte nel regolamento, di cui all'art. 39;
3. E' consentito l'accesso di animali al seguito di detentori ricoverati in ospedali, case di cura e case-famiglia secondo le modalità stabilite dalla Direzione Sanitaria della struttura;
4. I servizi interessati della Asl competente esercitano la vigilanza periodica sul benessere e sulla salute degli animali presenti nelle strutture di cui al presente articolo.

## **Art. 17 - impiego di cibo residuo per animali**

In applicazione del D.Lgs. n. 22 del 05-02-97 come modificato dalla Legge n. 179 del 31-07-02 e della legge 25 giugno 2003, n. 155, le associazioni animaliste, i responsabili dei canili e gattili sanitari e rifugio, i privati cittadini che, senza fini di lucro, gestiscono colonie feline e strutture di ricovero non convenzionate per

animali randagi, possono rivolgersi alle mense delle amministrazioni pubbliche, delle aziende private, dei supermercati e dei negozi, per il prelievo di residui o eccedenze di qualsiasi tipo di cibo solido, cotto o crudo.

## **Art. 18 - cimiteri per animali di affezione**

1. Gli animali da compagnia deceduti, possono essere inumati presso gli appositi impianti d'incenerimento autorizzati ai sensi del Regolamento CE n. 1774/2002 e successive modificazioni, o essere seppelliti, in terreni di proprietà o in altre aree individuate a tale scopo dal Comune, previo parere favorevole rilasciato per iscritto da un medico veterinario;

2. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento CE 1069/2009, soggetti pubblici o privati possono realizzare cimiteri per animali di affezione. I cimiteri per animali di affezione sono ubicati in zone idonee ai sensi dello strumento urbanistico adottato dal Comune, previo parere della competente Asl per i profili attinenti all'igiene e alla sanità pubblica.

## **Art. 19 - proprietà dei gatti liberi e randagi**

1. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio indisponibile dello Stato. Le amministrazioni comunali, nel caso di episodi di maltrattamento, si riservano la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal 1° comma dell'articolo 638 del codice penale;

2. I Comuni redigono una mappa del territorio ove siano segnalate le zone abitualmente frequentate da colonie feline ed individuano, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, i punti idonei per lo svolgimento delle attività necessarie alla tutela delle colonie. Le colonie sono soggette a vigilanza da parte delle Asl;

3. I Comuni, d'intesa con le Asl, possono affidare la tutela e la cura delle colonie, su richiesta, ad associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di protezione degli animali o ai soggetti di cui all'articolo 20, sulla base di accordi che individuino il territorio abitualmente frequentato dalla colonia, le modalità per la tutela delle condizioni igieniche del territorio, le modalità per la cura e il sostentamento dei gatti;

4. I Comuni provvedono al controllo della salute e della crescita della popolazione felina, con interventi di cattura e reimmissione, ed interventi di cura e chirurgici di sterilizzazione effettuati dalle Asl, con oneri a carico delle aziende stesse;

5. Le colonie feline possono essere spostate dalla zona abitualmente frequentata ad altra zona preventivamente individuata solo per gravi necessità delle colonie stesse. Lo spostamento è autorizzato dal Sindaco, previo parere dell'azienda Asl competente e sentita, nel caso di cui al comma 3, l'Associazione incaricata della tutela e cura della colonia. Qualora lo spostamento sia dovuto ad opere edilizie, l'inizio delle opere è subordinato all'autorizzazione del Sindaco allo spostamento della colonia;

6. Tali gatti possono essere dati in adozione a persone che li accudiscano con la massima cura; la richiesta di adozione dovrà essere inoltrata alla competente Amministrazione comunale.

## **Art. 20 - cura delle colonie feline da parte dei/delle custodi**

1. La Regione riconosce il valore sociale e civile dell'attività dei/delle cittadini/e che, come custodi, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi;
2. I Comuni promuovono corsi di formazione in collaborazione con le Aziende sanitarie locali e le associazioni protezionistiche iscritte all'Albo; a seguito della frequentazione dei suddetti corsi viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento;
3. Alle/i custodi deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica; nelle aree pubbliche in concessione deve essere permesso il passaggio, sempre per il medesimo scopo;
4. L'accesso delle/dei custodi a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario che tuttavia, in caso disponga il divieto di accesso, non dovrà ostacolare in alcun modo l'uscita dei gatti dalla sua proprietà;
5. Sulle aree pubbliche è permesso il posizionamento, da parte delle Amministrazioni comunali o dai/le custodi, di cuce e mangiatoie per gatti posizionate in modo da permettere il passaggio di mezzi di locomozione nelle aree viabili e di carrozzine per invalidi sui marciapiedi. Tali posizionamenti sono esenti dal pagamento del contributo per l'occupazione di suolo pubblico;
6. E' proibita la rimozione delle cuce e mangiatoie di cui al comma precedente;
7. I soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi riguardino zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline debbono prevedere, a proprie cura e spese, prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, ad un'ideale collocazione temporanea e/o permanente per detti animali;
8. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita alle/ai custodi con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare gli animali;
9. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul loro territorio di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti quello originario di provenienza.

## **Art. 21 – sterilizzazione, anagrafe degli animali d'affezione e banca dati**

1. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, che deve essere incentivata in ogni forma per la detenzione presso i cittadini, è obbligatoria nei canili pubblici e privati;
2. I detentori a qualsiasi titolo di cani e gatti residenti in Umbria, od ivi dimoranti per un periodo superiore a novanta giorni, sono tenuti all'iscrizione dell'animale nello Stato di Famiglia del proprietario e nell'anagrafe canina/felina entro e non oltre quindici giorni dalla nascita, dall'acquisizione del possesso dell'animale o dal trasferimento della dimora nella regione Umbria. La microcippatura felina riguarda tutti i gatti presenti nel territorio regionale al momento dell'entrata in vigore della presente legge. L'impianto fisico del microchip deve avvenire entro il sessantesimo giorno di vita del cucciolo. Tutti i cani di proprietà

e quelli reintrodotti sul territorio devono essere muniti di medaglietta di riconoscimento che riporti il nome dell'animale ed il numero telefonico del detentore ai fini della sua rintracciabilità. Ogni cane utilizzato in ambito venatorio deve anche essere registrato con numero di microchip, razza, sesso, mantello, sul tesserino venatorio del cacciatore indicando le generalità del proprietario;

3. La Regione disciplina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe felina, ai fini dell'identificazione e della registrazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3. Per quanto riguarda l'anagrafe canina resta ferma la normativa vigente;

4. L'identificazione e la registrazione di cui all'articolo 9, sono effettuate, rispettivamente, mediante inoculazione sottocutanea di un microchip e contestuale iscrizione dell'animale d'affezione nella relativa anagrafe regionale;

5. L'adempimento di cui al comma 1 del presente articolo deve essere effettuato dal Servizio veterinario pubblico o dai veterinari libero-professionisti accreditati, secondo le modalità definite dalla Regione;

6. Il servizio veterinario pubblico o il veterinario libero-professionista che provvede all'applicazione del microchip rilascia un documento attestante l'iscrizione nell'anagrafe canina o felina che accompagna l'animale in tutti i trasferimenti di proprietà, denominato carta d'identità dell'animale d'affezione;

7. I veterinari libero-professionisti, nell'espletamento della loro attività professionale, devono verificare la presenza e la leggibilità del microchip e, nel caso di mancanza o di illeggibilità dello stesso, devono provvedere all'inoculazione del microchip o, in caso di rifiuto da parte del proprietario, informare per iscritto il servizio veterinario pubblico;

8. È istituita presso la Regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Banca dati regionale, nella quale sono raccolti i dati delle anagrafi canine e feline regionali e alla quale possono accedere i servizi veterinari pubblici e i veterinari libero-professionisti autorizzati;

9. Tutti i soggetti di cui all'art. 6, comma 2, i Servizi veterinari pubblici e i medici veterinari libero professionisti accreditati devono fornirsi di dispositivi di lettura dei microchip iso compatibili entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

10. I codici di anagrafe regionale apposti in precedenza con tatuaggio sono validi ai fini dell'identificazione degli animali così contrassegnati;

11. Il regolamento di cui all'articolo 39, definisce le caratteristiche dei "microchip", le procedure di anagrafe canina e felina e le modalità di costituzione della banca dati regionale;

12. Le norme relative all'iscrizione all'anagrafe canina ed alla identificazione non si applicano: ai cani appartenenti alle forze armate e ai corpi di polizia; ai cani al seguito del responsabile, in soggiorno temporaneo inferiore ai novanta giorni sul territorio regionale a scopo di lavoro, caccia, addestramento, turismo;

13. All'atto dell'iscrizione, il proprietario è tenuto a ritirare presso la Asl il passaporto previsto dal Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, valido per l'espatrio e come documento nazionale di identificazione. Il passaporto dell'animale deve seguire l'animale nei trasferimenti di proprietà e accompagnare l'animale in ogni uscita, per essere prontamente esibito a richiesta degli Organi di Vigilanza.

## **Art. 22 - adozioni, rinuncia alla detenzione, cessione a canile rifugio, detenzione e**

## **cattura, cani morsicatori**

1. La Regione promuove l'adozione dei cani e dei gatti randagi presenti nel territorio regionale per migliorare il benessere degli animali, promuove l'affido a famiglie e a persone consapevoli e responsabili, al fine anche di limitare i costi del randagismo a carico della collettività;
2. I cani non microchippati, previo espletamento dei controlli sanitari, saranno dati in affidamento a chi ne fa richiesta. L'affidamento è considerato provvisorio per 60 giorni, durante i quali il cane rimane di proprietà della Città in cui risiede, che potrà effettuare controlli sul benessere degli animali. Trascorso tale termine, l'affidatario provvederà a formalizzare l'adozione definitiva presso l'Ufficio comunale per i diritti e la tutela degli animali. In mancanza della formalizzazione provvederà d'ufficio la Civica Amministrazione;
3. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamento di animali o a chi abbia smarrito due o più animali;
4. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione alle associazioni non iscritte all'Albo regionale e che non dimostrino di possedere strutture adeguate;
5. Il responsabile di un cane iscritto alla anagrafe canina regionale ed identificato, nel caso in cui per gravi motivi sia impossibilitato a tenere presso di sé l'animale, può far domanda al Sindaco del Comune di residenza per l'autorizzazione a consegnare il cane ad una struttura canile rifugio;
6. Il Sindaco si pronuncia sulla domanda entro quindici giorni dal ricevimento; in caso di mancanza di posti disponibili in strutture rifugio, il comune provvede alla diversa sistemazione dell'animale, in strutture che ne garantiscano comunque un'adeguata condizione di vita. Decorsi quindici giorni, la domanda si intende accolta;
7. I Comuni, nelle procedure di affidamento ai rifugi del servizio di mantenimento e gestione di animali d'affezione, devono garantire la loro tutela e benessere. Devono tenere conto della qualità dei servizi e devono premiare la permanenza più breve possibile degli animali nelle strutture. In particolare deve essere assicurato che:
  - a) la struttura individuata corrisponda ai requisiti tecnico-strutturali e gestionali individuati ai sensi degli articoli 26 e 27, previsti dalla presente legge;
  - b) la struttura di cui alla lettera a) provveda alla restituzione dell'animale al proprietario;
  - c) nella struttura individuata siano poste in essere attività che incentivino la adozione degli animali, nonché la pubblicizzazione dell'orario di apertura al pubblico che deve essere giornaliera di almeno 4 ore;
8. I Comuni, nell'affidamento del servizio, sono tenuti a dare priorità alle strutture che:
  - a) comportino minimi spostamenti degli animali preferendo, ove possibile, strutture insistenti sul proprio territorio o sul territorio provinciale o regionale;
  - b) siano gestite o si avvalgano di servizi prestati da associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 44;
9. I canili privati e le pensioni per animali devono operare in conformità agli articoli 26 e 27 ed alle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 39 della presente legge. Essi devono comunque essere realizzati in aree a ciò destinate dalla programmazione urbanistica comunale e regionale;
10. I Comuni provvedono alla cattura di cani attivando, in forma autonoma o tramite i competenti servizi delle Asl o tramite associazione animalista riconosciuta, un servizio finalizzato, con oneri a proprio carico. Nel caso in cui i Comuni provvedano in forma autonoma o tramite associazioni animaliste riconosciute, l'Asl garantisce la verifica della rispondenza a criteri di appropriatezza dell'organizzazione del servizio e la

formazione degli operatori;

11. Ai fini della valutazione del rischio e dei successivi provvedimenti di prevenzione e di polizia veterinaria, le morsicature e le aggressioni di cani devono essere segnalate al servizio veterinario dell' Asl di riferimento che, come da regolamento art 39 prende in custodia il cane e, dopo un periodo di osservazione e controllo, stabilisce la eventuale comprovata pericolosità del soggetto. Nei canili rifugio delle città capoluogo, sono previste strutture idonee ad accogliere e rieducare i cani di comprovata pericolosità.

### **Art. 23 - cane libero accudito**

1. I Comuni, qualora ne ricorrano le condizioni, possono gestire i cani randagi di docile indole attraverso la figura del cane libero accudito. I Comuni, su proposta delle associazioni animaliste o dei privati cittadini, sentito il Servizio veterinario pubblico competente per territorio e previo accertamento della non sussistenza di condizioni di pericolo per il cane, per uomini, animali e cose, riconoscono e promuovono la figura del cane libero accudito, come presenza stabile all'interno della comunità;

2. Gli animali devono essere vaccinati, sterilizzati, curati, protetti, alimentati e assicurati per eventuali danni a terzi, a cura del Comune e del Sistema veterinario pubblico che, per l'espletamento di tali attività, può stipulare convenzioni con medici veterinari libero professionisti;

3. Il richiedente ha l'onere della somministrazione degli alimenti e della pulizia del ricovero;

4. I cani liberi accuditi devono essere iscritti all'anagrafe canina, muniti di microchip a nome del Comune e portare una medaglietta ben visibile legata ad un collare con i colori del comune di appartenenza, con i dati relativi all'Ufficio Diritti Animali e il recapito telefonico dell'associazione o del privato cittadino che abitualmente si prende cura dell'animale;

5. I cittadini, in accordo con il Comune, realizzano ricoveri di modeste dimensioni (cuccia e tettoia) autorizzati dall'Ufficio Diritti animali competente, non assoggettabile al pagamento di nessuna tassa comunale. Qualora non ricorrano le condizioni sopraccitate i cani devono essere ricoverati in canili pubblici o privati convenzionati.

### **art. 24 – microcanile**

1. Il Microcanile è una nuova struttura che ha la finalità di combattere il randagismo ed evitare gli affidi incontrollati. E' di piccole dimensioni e deputato ad ospitare un numero limitato di cani;

2. Può essere realizzato da piccoli Comuni che non hanno risorse finanziarie ma che devono comunque ottemperare alla LR 19/94 e da associazioni animaliste. Essi devono comunque essere realizzati in aree a ciò destinate dalla programmazione urbanistica comunale e regionale;

3. La gestione dovrà essere affidata ad una associazione animalista;

4. Il responsabile e i volontari dovranno seguire corsi di formazione, come previsto dal progetto;

5. Il controllo sanitario è di competenza della Asl;

6. Il microcanile può ospitare fino a un massimo di 20 cani;

7. I responsabili del microcanile provvedono a:

a) ospitare gli animali trovati in strada, dopo la permanenza di osservazione presso il Canile

Sanitario di competenza;

b) incentivare e favorire le adozioni da parte di privati cittadini;

c) rispettare il divieto di trasferire i cani all'estero, di cui all'art. 8 comma 16 della presente legge;

8. Il microcanile è dotato delle seguenti strutture: piccola infermeria, magazzino, recinti di mq. 30, di cui mq 6 coperti, per un massimo di 3 cani di taglia media;

9. Il Comune fornisce al microcanile uno spazio attrezzato come segreteria per l'attività di adozione.

### **Art. 25 - oasi felina**

1. L'oasi felina è una struttura di accoglienza senza gabbie, la cui recinzione è tale da non impedire la libera circolazione dei gatti, nel pieno rispetto delle loro benessere e caratteristiche etologiche. E' un'area protetta, immersa nel verde ed alberata. E' provvista di adeguate strutture di ricovero al fine di proteggere i gatti dalle intemperie, con oggetti di arricchimento ambientale e con ripiani accessibili, sviluppati anche in altezza;

2. Le oasi feline, sia pubbliche che private, sono collegate ad un canile/gattile sanitario per il primo intervento di pronto soccorso o ad un canile/gattile rifugio purchè vi sia la medesima dotazione strutturale e strumentale che consenta lo svolgimento delle funzioni sanitarie di primo soccorso, base e di mantenimento;

3. Gli animali devono essere accuditi quotidianamente anche nei giorni festivi, assicurando loro le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico.

### **Art. 26 - canili e gattili sanitari**

1. Il canile e gattile sanitario è la struttura a cui devono affluire tutti i cani e gatti catturati, o comunque recuperati;

2. Presso il canile e gattile sanitario è svolto dalla Asl, con oneri a proprio carico, il periodo di osservazione e profilassi sanitaria per un periodo massimo di trenta giorni. I responsabili dei canili e gattili sanitari, provvedono a:

a) le cure e le terapie necessarie, ivi inclusi la profilassi vaccinale e antiparassitaria nonché eventuali interventi chirurgici, anche avvalendosi delle strutture medico-veterinarie già esistenti nel territorio;

b) la verifica della presenza del microchip negli animali di proprietà rinvenuti vaganti, nonché la comunicazione al legittimo proprietario del ritrovamento dell'animale, entro tre giorni dall'evento, al fine della riconsegna;

c) l'applicazione del microchip e la contestuale registrazione in anagrafe degli animali randagi a nome del Comune dove sono stati rinvenuti se non risultino di proprietà di un privato cittadino;

d) gli interventi di sterilizzazione sugli animali ai fini del controllo della popolazione canina e felina;

3. Gli animali non reclamati entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data dell'ingresso nel canile o gattile sanitario, possono essere dati in adozione, previo intervento di sterilizzazione, a singole persone;

4. Gli animali nei canili e gattili sanitari devono rimanere per il tempo necessario agli adempimenti di cui al

comma 1, ed essere quindi trasferiti, entro 30 giorni dal ritrovamento, nel rifugio collegato;

5. I canili e i gattili sanitari hanno funzione di osservatorio epidemiologico delle malattie a carattere zoonosico e proprie delle specie ricoverate;

6. la Regione, con proprio atto, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti tecnico-strutturali e gestionali dei canili e gattili sanitari, per i quali ciascun animale deve disporre, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, di almeno 10 metri quadrati di spazio calpestabile di cui almeno il 50 per cento coperto e ciascun canile o gattile non deve superare la capienza di 200 animali detenuti;

7. E' fatto divieto di trasferire i cani e i presenti in strutture che non garantiscano il benessere dell'animale;

8. E' fatto divieto di trasferire i cani e gatti, come da art. 8;

9. Il canile/gattile sanitario è dotato almeno delle seguenti strutture:

a) Ufficio adozioni

b) infermeria;

c) locale di degenza per gli animali;

d) reparto ricovero per cuccioli;

e) cucina;

f) magazzino;

g) servizi igienici per il personale addetto;

h) box di isolamento in numero tale da rispettare il rapporto di un box per ogni dieci cani da ospitare;

10. Chiunque rinvenga animali randagi è tenuto a comunicarlo tempestivamente tramite il Numero Unico regionale per le segnalazioni e richieste di intervento, istituito presso le Asl;

11. Presso i canili e i gattili sanitari deve essere garantito un servizio di pronto soccorso 24 ore su 24, anche tramite convenzioni con medici veterinari libero professionisti;

12. Presso i canili e i gattili sanitari deve essere assicurata la presenza di volontari di un'associazione riconosciuta di cui all'articolo 44.

## **Art. 27 - canile e gattile rifugio**

1. Il canile e gattile rifugio è la struttura a cui afferiscono i cani e i gatti già identificati, al termine del periodo di osservazione di cui all'articolo 26, comma 2, non restituiti ai responsabili;

2. Il canile e gattile rifugio riceve inoltre i cani bisognosi di custodia e di custodia temporanea;

3. I responsabili dei rifugi provvedono a:

a) ospitare gli animali provenienti dal canile o dal gattile sanitario e gli animali oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari o quelli i cui proprietari siano deceduti o non possano, temporaneamente o definitivamente, assolvere agli obblighi di cura, garantendone il benessere per favorirne il recupero, il reinserimento e la adozione a privati;

b) incentivare e favorire la adozione da parte di privati degli animali ospitati, fornendo ai cittadini le opportune informazioni;

c) presso il proprio ufficio adozioni effettuare le pratiche di adozione come da regolamento,

parte integrante della presente legge,

- d) organizzare visite guidate al fine di agevolare l'incontro tra i cittadini e gli animali ospitati in attesa di adozione;
- e) migliorare il benessere e la socializzazione degli animali ospitati tramite accordi con le associazioni riconosciute e con educatori cinofili;

4. I rifugi non possono ospitare più di 200 animali contemporaneamente e devono garantire a ciascun animale uno spazio minimo vitale di 15 metri quadrati a cane di cui almeno 3 provvisti di copertura. Ogni cane in più comporta un aumento minimo di superficie di metri quadrati 8;

5. Il canile e gattile rifugio è dotato almeno delle seguenti strutture:

- a) Ufficio adozioni
- b) ambulatorio;
- c) magazzino;
- d) cucina;
- e) servizi igienici;
- f) spogliatoi del personale.
- g) reparto ricoveri per cuccioli;

6. Con il medesimo atto di cui all'articolo 26, comma 7, sono stabiliti i requisiti tecnico - strutturali e gestionali dei rifugi;

7. I rifugi, al fine di favorire la adozione da parte di privati degli animali ospitati, pubblicizzano le attività e i servizi erogati e consentono l'ingresso, per almeno 4 ore giornaliere, al pubblico. L'orario di apertura deve essere reso pubblico con mezzi idonei;

8. I rifugi devono essere in possesso di autorizzazione sanitaria e devono avvalersi della collaborazione di un medico veterinario libero professionista accreditato, in qualità di direttore sanitario e, all'occorrenza, di un medico veterinario «esperto» in medicina comportamentale;

9. Presso i rifugi deve essere assicurata la presenza di volontari di un'associazione riconosciuta di cui all'articolo 44;

10. E' fatto divieto di trasferire i cani presenti in strutture che non garantiscano il benessere dell'animale;

11. E' fatto divieto di trasferire i cani e gatti come da art. 8.

## **Art. 28 - contributi ai comuni**

1. I Comuni, singoli o associati, possono beneficiare di contributi per la costruzione o il risanamento dei canili, gattili, microcanili e oasi feline, presentando domanda alla Giunta regionale;

2. Hanno diritto all'erogazioni dei fondi, prioritariamente, i comuni virtuosi che hanno un canile sanitario e un canile rifugio come stabilisce la legge reg.19/94 e abbiano istituito un proprio Ufficio per i diritti e la tutela degli animali ed un regolamento comunale coerente con i principi espressi dalla presente legge. I contributi erogati sono inseriti in un apposito capitolo di spesa dedicata, non possono essere utilizzati dagli Enti pubblici per finalità differenti da quelli espressi nella presente legge. I contributi regionali sono ripartiti sulla base dei seguenti criteri:

- popolazione randagia di cani/gatti ricoverati presso strutture pubbliche e convenzionate in diminuzione;

- numero crescente delle adozioni effettuate;
- numero e consistenza delle strutture pubbliche esistenti;

3. I contributi sono erogati a condizione che il Comune o i Comuni interessati abbiano approvato un progetto esecutivo di costruzione o risanamento di un canile da cui risulti il finanziamento del relativo progetto per la parte non coperta da contributo, la data di inizio e di ultimazione dei lavori e le modalità di gestione della struttura. La conformità del progetto alle caratteristiche costruttive ed ai requisiti di cui alla presente legge deve risultare da una relazione tecnica redatta dai competenti uffici comunali;

4. Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora entro tre anni dall'erogazione del contributo i lavori non siano ultimati, la Giunta regionale provvede al recupero del contributo;

5. I progetti per la costruzione di parchi canile/gattile hanno priorità nell'erogazione di tali fondi regionali.

## **Titolo IV – Altre specie animali**

### **Art. 29 - detenzione e tutela degli equidi**

1. I proprietari e i detentori, a qualunque titolo di equidi, debbono garantirne la salute ed il benessere secondo le necessità biologiche ed etologiche degli animali. A tal fine debbono essere rispettate le condizioni di detenzione prescritte all'art. 39 della presente legge. Gli equidi non debbono essere sottoposti a nessun tipo di sforzo eccessivo, in relazione ad età, stato di salute e condizione fisiologica. Agli equidi tenuti nei box e che non praticano una regolare attività sportiva deve essere data la possibilità di effettuare una adeguata attività fisica con frequenza almeno giornaliera, salvo condizioni atmosferiche avverse;

2. E' vietato ogni tipo di addestramento coercitivo, violento o traumatico per l'equide sia sotto il profilo fisico che psichico. L'addestramento dell'equide deve essere attuato secondo il metodo della doma etologica;

3. E' vietato destinare alla filiera alimentare sia umana che animale gli equidi impiegati a scopo sociale o terapeutico nonché i cavalli utilizzati per lavoro o per l'attività ludica e sportiva, che devono quindi essere sempre registrati come NON DPA. Questi possono essere soppressi secondo il corretto protocollo eutanasico solamente se gravemente malati o incurabili; è vietata altresì la macellazione di equidi importati, allevati o gestiti in violazione alla legislazione vigente in materia di tutela degli animali e di tutti quelli che non siano allevati od importati per tale finalità;

4. E' vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, salvo che per ragioni mediche e chirurgiche; nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione. Tale certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e deve seguire l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri. Lo zoccolo deve essere ben pareggiato e/o ferrato in modo da ottenere l'appiombamento e non si devono attuare artifici che creino sofferenze agli animali come da legge 189/2004). E' vietato tenerli legati in posta tranne, temporaneamente, in occasione dei concorsi. L'interno del riparo deve avere comunque un fondo di terra e paglia e non di sabbia, non scivoloso e non in pendenza;

5. Le licenze per i nuovi maneggi devono essere vincolate all'acquisizione di uno spazio all'aperto che soddisfi le necessità biologiche dell'equide. I maneggi esistenti debbono essere adeguati a norma del regolamento attuativo della presente legge;

6.L'abilitazione di idoneità al lavoro del cavallo è requisito necessario per l'esercizio dell'attività di trasporto con vettura a trazione animale e per il rilascio e la validità della licenza. L'iscrizione all'anagrafe dei cavalli abilitati avviene dopo l'apposizione di microchip da parte di un medico veterinario;

7.Gli operatori addetti alla cura ed alla attività con equidi debbono essere adeguatamente formati;

8. Soggetti privati, enti ed associazioni di protezione degli animali ed enti locali possono gestire strutture di ricovero per cavalli con il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'Asl.

### **Art. 30 - Tutela dei colombi in città, controllo della riproduzione e somministrazione di cibo sul suolo pubblico.**

1. I piccioni o colombi selvatici (Columbia Livia) sono considerati animali selvatici e, come tali, tutelati dalla legge nazionale n.157/92;

2 Gli interventi per il controllo della riproduzione delle colonie dei colombi in ambiente urbano si effettuano esclusivamente con metodologie incruente.

I piani di intervento per il controllo delle nascite prevedono:

a) il censimento delle colonie;

b) la capillare e corretta informazione ai cittadini;

c) la limitazione dei possibili luoghi di nidificazione e sosta con l'apposizione di dissuasori.

Laddove non vi siano risultati soddisfacenti, si potrà procedere alla somministrazione controllata di farmaci antifecondativi. Tali farmaci devono offrire garanzie riguardo l'impatto ambientale ed escludere ogni eventualità di essere assunti da uccelli di piccola taglia;

3.Gli interventi dovranno escludere ogni forma di maltrattamento degli animali ed essere effettuati in periodi non interessati dall'allevamento dei pulcini;

4.E' in ogni caso vietato l'utilizzo di metodi cruenti, quali colle, veleni, caccia o cattura con conseguente soppressione;

5. Al fine di contenerne la crescita, ogni Comune può vietare la somministrazione di cibo ai colombi da parte dei cittadini, a condizione di individuare aree pubbliche, preferibilmente periferiche in cui consentire una corretta alimentazione;

6. Su richiesta dei Comuni, le Asl, in collaborazione con le associazioni animaliste ed ambientaliste riconosciute e con istituti scientifici riconosciuti, attivano programmi diretti allo studio delle popolazioni di colombi liberi urbani;

7. Le Asl vigilano e dispongono interventi finalizzati ad assicurare la pulizia di aree ed edifici.

### **Art. 31 - Tutela della fauna minore**

1. La Giunta Regionale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone un elenco delle specie di vertebrati ed invertebrati, appartenenti alla fauna minore dell'Umbria, che si trovano nelle condizioni di crisi identificate dall'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura (IUCN), per

l'inserimento nelle liste rosse. Sulla base di tale elenco, periodicamente aggiornato, viene redatto l'elenco delle specie rare o minacciate che devono essere oggetto di un regime di protezione particolare, in tutti gli stadi della loro vita;

2. E' vietato danneggiare gli habitat e gli ecosistemi delle specie sopraindicate . La Regione adotta tutte le misure necessarie per preservarli e ricostituirli;

3. Vengono comunque riconosciute come particolarmente protette:

- a) tutte le specie incluse negli allegati II e IV della direttiva 92-43- CEE ("Habitat");
- b) tutte le specie di anfibi, chiroterteri, rettili presenti sul territorio regionale;
- c) le api, le farfalle diurne e notturne, le libellule, le lucciole, la formica rufa;

4. I Comuni curano la preservazione delle aree, delle essenze e delle piante funzionali alla sopravvivenza delle specie sopra citate, favorendo la piantumazione delle varietà floristiche più idonee ad ospitarle. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione in anticipo alla data d'inizio dei lavori al competente Ufficio per la tutela degli animali per i necessari eventuali controlli che escludano danni agli animali;

5. La Regione, considerato che le specie di fauna minore sono fondamentali per l'equilibrio ecologico del territorio, nonché nelle tradizioni culturali e storiche, ne promuove la conoscenza ed il rispetto anche attraverso la divulgazione e la sensibilizzazione dei cittadini.

### **Art. 32 - detenzione di conigli, furetti, cani della prateria, specie animali acquatiche, volatili, animali esotici**

1. E' vietato detenere permanentemente conigli d'affezione, furetti e cani della prateria in gabbie chiuse. E' consentito il trasporto di tali animali solo con il trasportino, la gabbia o comunque con altro mezzo idoneo che ne tuteli l'incolumità e ne impedisca la fuga;

2. I possessori degli animali di cui al precedente comma 1 devono:

- a) detenere gli animali in un'area adeguata a garantire il libero movimento, dotata di un rifugio atto a nascondersi e lettiera per le funzioni fisiologiche senza additivi chimici.
- b) sottoporre gli animali a visite veterinarie periodiche al fine di garantirne il benessere;
- c) ove gli animali abbiano libero accesso a giardini, terrazzi o balconi, provvedere ad attuare tutte le precauzioni ed eventuali recinzioni idonee, al fine di non consentire l'allontanamento degli animali o la fuga dall'ambiente domestico;

3. I pesci ornamentali e gli animali da acquario devono essere mantenuti, da chiunque li detenga a vario titolo, in acqua sufficiente, con ossigeno, temperatura e caratteristiche chimiche adeguati alle esigenze della specie. I pesci ornamentali e gli animali da acquario, se trasportati, devono essere posti in contenitori adeguati, contenenti acqua avente idonee caratteristiche chimiche: s'intende che tale modalità di detenzione è temporanea ed esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni di trasporto. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti in coppia;

4. I detentori di tartarughe acquatiche palustri di origine alloctona (specie pseudemys, trachemys, chrysemys) devono comunicarne il possesso al comune di residenza;

7. Le norme relative al benessere animale contenute nella presente legge si applicano anche ai volatili d'affezione ed agli animali acquatici, nel pieno rispetto della legge 189/2004 e in quanto compatibili;

8. L'avifauna appartenente alle specie selvatiche non sono detenibili ai sensi della legge 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

9. I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche o ambientali sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre puliti e riforniti. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali in modo che in ogni voliera gli esemplari possano muoversi comodamente e distendere le ali e dovranno essere anch'esse sempre pulite;

10. Le voliere destinate ad ospitare gli esemplari adulti devono avere dimensioni tali da consentire agevolmente il volo fra almeno due posatoi, disponibilità di acqua per la pulizia del piumaggio, cassette nido o comunque un posatoio munito di riparo per le specie che lo richiedono;

11. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti in coppia o in piccoli gruppi;

13. Tutti i detentori di animali esotici dovranno riprodurre, per gli animali detenuti in cattività, le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi ove si trovano naturalmente queste specie. Detti animali devono avere a disposizione, se la natura della specie lo richiede, una vasca d'acqua e dei posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare e di coricarsi; deve altresì essere possibile per gli animali farsi una tana scavandola.

### **Art. 33 - centri di custodia e recupero**

1. La Regione riconosce e promuove la realizzazione di centri di custodia e di recupero, differenziati per tipologia, abilitati ad accogliere animali abbandonati, feriti, posti sotto custodia giudiziaria o sequestro cautelativo, finalizzati al recupero fisiologico ed all'eventuale reinserimento della fauna selvatica ed esotica;

2. Ai centri di cui al comma 1 è fatto divieto di commercializzare animali o allevarli per il commercio.

## **Titolo V – Sperimentazione, animali da pelliccia**

### **Art. 34 - divieto di allevamento, utilizzo e cessione di animali ai fini della sperimentazione**

1. La Regione Umbria promuove la tutela degli animali dall'utilizzo a fini sperimentali o ad altri fini scientifici e didattici mediante l'incoraggiamento e la diffusione di metodologie che non facciano ricorso all'uso di animali vivi. A tale scopo la Regione realizza appositi accordi con l'Università ed Istituti scientifici;

2. Su tutto il territorio della regione Umbria sono vietati:

- l'allevamento, l'utilizzo e la cessione a qualsiasi titolo di animali a fini di vivisezione
- l'allevamento, l'utilizzo e la cessione a qualsiasi titolo di cani e gatti a fini di sperimentazione, nonché l'importazione e la detenzione a tale scopo di scimmie, primati non umani, uccelli, rettili e animali a sangue freddo, conigli, porcellini d'india, gerbilli, furetti, scoiattoli, criceti, chiroteri, carnivori, ungulati e animali da cortile o di affezione.

- l'allevamento, l'utilizzo e la cessione a qualsiasi titolo di altri animali non appartenenti alle specie, o alle categorie, di cui al comma 2 a fini di sperimentazione inerente ogni tipo di prodotto commerciale utilizzato per fini estetici o di pulizia della casa e della persona, nonché di prodotti e sostanze utilizzabili per l'industria, l'agricoltura, additivi per l'alimentazione umana o animale, ovvero in tutti i casi in cui la normativa nazionale non preveda obbligatorietà della sperimentazione.
- In virtù di quanto stabilito dall'art.6, comma 3, del D.Lgs. 27/1/1992 n.116 "Attuazione della direttiva (CEE) n. 609/86 in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici" e ribadito dalla Circolare ministeriale del 14 maggio 2001, n.6 in tema di sperimentazione animale, nonché in attuazione della direttiva 63 del 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, la Regione incoraggia e implementa iniziative volte al recupero, alla riabilitazione e all'affido di animali utilizzati per la sperimentazione;

3. Viene inoltre vietato, nelle residue attività di sperimentazione, procurare volontariamente qualsiasi tipo di lesione agli animali ed è fatto obbligo di limitarne più possibile le sofferenze mediante anestesia.

### **Art. 35 - divieto di allevamento, utilizzo e cessione di animali da pelliccia**

1. In tutto il territorio della Regione sono vietati l'allevamento e l'uccisione di animali da pelliccia appartenenti alle seguenti specie: cane procione, castorino, castoro, cincillà, coniglio, donnola, ermellino, karakul, marmotta, martora, moffetta, ondatra, opossum, procione, scoiattolo, visone, volpe e zibellino. E' comunque fatto divieto di allevamento di animali al fine di ottenerne la pelliccia;

2. La Regione promuove le azioni opportune per la dismissione degli impianti attualmente esistenti in cui si allevino le specie indicate al comma 1 del presente articolo.

## **Titolo VI – Istituzione servizio sanitario veterinario mutualistico regionale**

### **Art. 36 - medicina veterinaria di base**

1. La Regione promuove interventi da parte degli Enti locali, finalizzati all'erogazione di prestazioni di medicina veterinaria di base indirizzati a fasce socialmente svantaggiate, individuate secondo i criteri stabiliti all'articolo 37, comma 2;

2. Hanno diritto a prestazioni medico veterinarie gratuite, erogate dalle Asl, i seguenti soggetti:

- a) i cani liberi accuditi;
- b) i gatti liberi o appartenenti alle colonie feline;
- c) gli animali randagi in oasi feline/canili sanitari pubblici;
- d) gli animali affidati in custodia giudiziale ai comuni, alle associazioni di volontariato animalista o ai privati;

3. Ai fini di cui al comma 1, sono prestazioni di medicina veterinaria di base quelle collegate ad obiettivi di prevenzione, salute e benessere degli animali, nonché di sanità pubblica, ed in particolare:

- a) la profilassi vaccinale;
- b) la profilassi e la cura di malattie zoonotiche;
- c) la prevenzione e il controllo delle nascite;
- d) l'identificazione elettronica e l'iscrizione all'anagrafe;
- e) prestazioni di medicina veterinaria comportamentale in cani di comprovata pericolosità;

4. Le prestazioni di cui al comma 2 sono erogate dal servizio veterinario pubblico o da medici veterinari liberi professionisti, sulla base di apposito **Protocollo di intesa** sottoscritto dalla Regione e dai Comuni, con gli Ordini dei medici veterinari e con le Organizzazioni veterinarie;

5. La Regione, con apposito provvedimento da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i criteri e le modalità per l'accesso alle prestazioni di cui al comma 2 ed approva lo schema di Protocollo d'intesa di cui al comma 4.

### **Art. 37 - beneficiari delle prestazioni di medicina veterinaria di base**

1. Le prestazioni di medicina veterinaria di base di cui all'articolo 69, comma 2, sono erogate sulla base di tariffe stabilite con il Protocollo di cui al citato articolo 69, comma 3, e sono a carico della Regione;

2. I proprietari o i detentori di cani e gatti hanno diritto all'erogazione di prestazioni veterinarie di base seguenti quando ricorra almeno uno dei seguenti casi:

- a) hanno una situazione reddituale e patrimoniale, determinata mediante l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), non superiore a 12.000 euro annui;
- b) sono titolari di pensione sociale;
- c) hanno superato i sessantacinque anni di età e sono titolari di pensione minima;
- d) sono stati riconosciuti in situazione di handicap grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

3. Le prestazioni di medicina veterinaria di base vengono erogate a un solo animale.

### **Art. 38 - servizio di emergenza veterinaria**

1. Chiunque rinviene animali d'affezione feriti è tenuto a darne segnalazione al Servizio di emergenza veterinaria, ovvero al Numero unico regionale del soccorso pubblico di emergenza, che deve essere comunicato al Prefetto e reso noto al pubblico attraverso i canali di informazione;

2. I Comuni attivano poli di emergenza veterinaria, 24 ore al giorno, tutti i giorni, idonei a svolgere il servizio di pronto soccorso per animali feriti, traumatizzati e/o ammalati da realizzare presso le strutture canile o presso studi medici convenzionati;

3. Le Associazioni e/o Enti di protezione animale possono gestire in convenzione i servizi di cui sopra intesi al raggiungimento del benessere animale, prestando servizi di soccorso, cura e degenza degli animali traumatizzati e/o ammalati;

4. I Comuni, possono altresì promuovere collaborazioni con i medici veterinari liberi professionisti per attivare interventi sanitari e forme di assistenza specialistica sugli animali liberi viventi nel territorio comunale;

5. Per gli interventi di cui al presente articolo deve essere richiesto il parere preventivo del Servizio Veterinario della Asl competente per territorio;

6. Viene istituito un Numero unico regionale per le segnalazioni e richieste di interventi al Servizio di emergenza veterinaria.

## **Titolo VII – Norme finali**

### **Art. 39 – regolamento**

1. La Giunta regionale approva le disposizioni di attuazione della presente legge con regolamento da emanarsi entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge.

### **Art. 40 - norma finanziaria**

### **Art. 41 - sanzioni**

1. Fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale: Legge 281/1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo"; Legge 189/2004 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"; Legge 201/2010 "Ratifica ed esecuzione delle Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia nonché norme di adeguamento del regolamento interno", per le violazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative :

- a) Art.li 8- comma 11 -(combattimenti tra animali), 34 -(divieto di allevamento, utilizzo e cessione di animali ai fini della sperimentazione) 35 – (divieto di allevamento, utilizzo e cessione di animali da pelliccia) da euro 5.000 a euro 20.000.
- b) Art. 22 ( canili privati e pensioni) da euro 1.000 a euro 5.000.
- c) Art.li: 8 – comma 2- (soppressione), 8 comma 3 - (bocconi e sostanze velenose), 12- (abbandono di animali), 16- (trasferimento di cani e gatti) da euro 500 a euro 2000.
- d) Art.li: 8 – comma 4 - (amputazioni), 8 – comma 19- ( accattonaggio), 8 – comma 20- (premi vincite), 22 ( mostre e spettacoli), 9 ( obblighi del responsabile), 38 (soccorso di animali), 8- comma 17- (trasporto di animali), 8 -comma 23-(addestramento), 8 - comma 21 - (riproduzione esposizione e vendita), 10 (manifestazioni storiche culturali e religiose), 12 ( attività e terapie assistite da animali), 16 (case di riposo con animali), 8- comma 14 - (attività motorie e rapporti sociali), 13 (divieto di detenzione a catena e dimensione dei recinti e detenzione dei gatti di proprietà), 20- comma 7 - (opere edili e cantieri), 29 (detenzione e tutela degli equidi), 32 ( detenzione di conigli furetti, cani della prateria specie animali acquatiche volatili ed animali esotici ),31 (tutela della fauna minore) 33 (centri di custodia e recupero), 30 (controllo della riproduzione dei colombi), da euro 200 a euro 800.
- e) Art.li: 15 (accesso degli animali nei mezzi di trasporto e negli esercizi e uffici pubblici), 9 ( denuncia di cucciolate), 14 (accesso a giardini, parchi e aree pubbliche), 20 – commi da 1 a 6- (cura delle colonie feline), 21(anagrafe degli animali), da euro 100 a euro 500
- f) Art.30 (somministrazione significativa di cibo ai volatili su suolo pubblico) da euro 50 ad euro 100).

## **Art. 42 - abrogazioni**

## **Art. 43 - norme transitorie**

## **Art. 44 - definizioni**

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui alla presente legge, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla l. 14 agosto 1991 n° 281 e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, anche selvatiche, fatte salve quelle il cui prelievo è regolato dalle leggi vigenti, comprese nel patrimonio indisponibile dello stato, come specificato dall'art. 826 del codice civile e dagli art. 1 e 2 della legge 11 febbraio 1992 n°157. 1;

2. Si definiscono in particolare:

Animale da compagnia e d'affezione: cani e gatti, di cui alla legge 14 agosto 1991, n.281, e tutti gli animali tenuti o destinati ad essere tenuti dall'uomo, per compagnia o affezione, senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali per la pet therapy e per la riabilitazione;

Animale randagio: cane o gatto vagante sul territorio, non identificato o non iscritto nella relativa anagrafe e, comunque, non riferibile ad un proprietario;

Cane libero accudito: cane, iscritto all'anagrafe del Comune di appartenenza, che vive abitualmente in un determinato territorio, che ha abitudini stanziali, nonché assenza di comportamenti aggressivi;

Cane di comprovata pericolosità: cane che abbia mostrato comportamenti aggressivi, valutati come pericolosi da minimo due medici veterinari esperti in medicina comportamentale di Università diverse e da medici veterinari dell'Asl di competenza;

Colonia felina: gruppo di gatti che vive in libertà, abitualmente in un determinato territorio, censito dal comune;

3. Si definiscono inoltre:

- **Responsabile di un animale:** il proprietario o il detentore che ne risponde civilmente e penalmente, o chiunque conviva con animali, chiunque accetti di detenere un animale non di sua proprietà per un periodo determinato, il rappresentante legale, qualora proprietaria sia una persona giuridica, il sindaco per quanto previsto dal decreto del presidente della repubblica 31 marzo 1979;
- **Adozione:** cessione definitiva dell'animale d'affezione ad una persona fisica, che ne assuma la cura, dando garanzia di buon trattamento;
- **Affido temporaneo:** cessione temporanea di animali di affezione a persone fisiche, che abbiano dato la loro disponibilità, o associazioni che gestiscono rifugi o minicanili;
- **Allevamento di cani e gatti:** attività finalizzata alla riproduzione o alla crescita di cani e gatti, a scopo commerciale;

- Anagrafe degli animali d'affezione: le anagrafi canine e feline contenenti l'insieme degli identificativi elettronici e dei dati anagrafici dell'animale d'affezione e di quelli del suo proprietario in un sistema informatizzato;
- Associazioni riconosciute: organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, aventi come finalità la protezione degli animali;
- Attività di commercio: lo scambio di animali a fini di lucro;
- Attività economica con animali d'affezione: qualsiasi attività di natura economica o commerciale, quale la gestione di pensioni, di negozi di vendita, di attività di toelettatura; attività di dog-sitter e cat-sitter, di educazione e di addestramento di cani, di allevamento o cessione a titolo oneroso di uno o più animali d'affezione;
- Benessere animale: stato di salute completo, sia fisico che mentale, in cui l'animale è in armonia con il suo ambiente;
- Canile e gattile rifugio: struttura pubblica o privata, dedicata alla custodia di cani e gatti con la finalità prioritaria della adozione;
- Canile e gattile sanitario: struttura sanitaria pubblica finalizzata alla custodia temporanea di cani e gatti randagi recuperati, soccorsi sul territorio;
- Interazione: rapporto tra animale e uomo per finalità di affezione, sociali, terapeutiche ed economiche, senza sfruttamento dell'animale per finalità alimentari;
- Oasi felina in semilibertà: struttura recintata, senza gabbie, per l'accoglienza e il ricovero di gatti abbandonati e randagi;
- Servizio veterinario pubblico: il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio.

Paola Matrigali Tintori – docente universitaria, responsabile ENPA Umbria;  
Gaia Grossi – docente universitaria;  
Fabrizia Bartolucci – volontaria;  
Marzia Bellon - responsabile “Il Grande Sogno” Foligno;  
Silvia Biancifiori - ENPA Narni;  
Elena Bistocchi - avvocatessa, OIPA Perugia;  
Lucia Bruno – ENPA Narni;  
Maura Bussotti – LAV Umbria  
Silvia Calipari – responsabile adozioni OIPA Perugia;  
Ernesta Cambiotti – dottore commercialista Animal mind Italia, sezione Umbria  
Roberta Carnassale – volontaria;  
Elena Cerasa – “ Con Fido nel Cuore” Umbria;  
Silvia Ciampi – responsabile di “Le Ali di Luna”  
Barbara Ciocco – responsabile “Argo e Silvestro”  
Silvia Colantoni – OIPA Umbria;  
Ilaria Conte – responsabile volontari OIPA Perugia;  
Pierluigi Corea - avvocato, OIPA Perugia;  
Chiara Costantini – “Il Grande Sogno” Foligno;  
Aurelio Dozzini – responsabile ENPA Foligno;  
Patrizia Fancelli - responsabile provinciale ENPA Terni;  
Tiziana Fausti – ENPA Narni;  
Paolo Fedele – responsabile ENPA Orvieto;  
Silvia Festuccia – responsabile “Grandi Amici” Terni;  
Genny Fringuelli – “Il Grande Sogno” Foligno;  
Anna Giovagnorio – ENPA Terni;  
Maria Luigia Guerrini – “L’Oasi della Natura” Terni;  
Martina Iaboni – volontaria;  
Rita Lepri – responsabile ENPA Città di Castello;  
Adriana Lombardi – volontaria;  
Elisabetta Elena Mambelli - ENPA Terni;  
Patrizia Merli – responsabile ENPA Gubbio;  
Michela Moretti – ENPA Narni;  
Daniela Moretto – volontaria;  
Giuseppe Moscatelli - guardia zoofila ENPA Terni;  
Federico Nannurelli – Comune di Terni, ENPA Terni;  
Eva Paleotti – responsabile eventi OIPA Perugia;  
Nadia Panaresi – ENPA Terni  
Maria Cristina Pellegrini – ENPA Terni;  
Stefania Pesavento – responsabile ENPA Narni;  
Valentina Pesca – “Lega del Cane” Foligno;  
Antonella Poma – WWF Terni;  
Debora Quercini – “Argo e Silvestro”  
Silvia Rauso – ENPA Narni;  
Sandro Riccetti - responsabile ENPA Nocera Umbra;  
Emanuela Ruzziconi – responsabile provinciale guardie ecozoofile OIPA;  
Alessandra Ruffini – responsabile “Piccoli Amici” Terni;  
Stefania Sebastiani – LAI, responsabile rifugio Monte Argento Terni;  
Simona Sebastiano – ENPA Narni;  
Paolo Urzi – responsabile “Amico Peloso” Perugia  
Ylenia Vassere - “Il Grande Sogno” Foligno;